

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 699

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2001

—————

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)

—————

A pagina 64, alla fine, si intendano aggiunti i seguenti periodi:

" **La manovra di finanza pubblica di cui al presente disegno di legge si completa con la considerazione dei recenti decreti-legge nn. 350 e 351 del 2001, concernenti rispettivamente disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro e in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Gli effetti di tali provvedimenti saranno recepiti in bilancio con opportune variazioni tecniche.** "

A pagina 87, nell'articolo 13, comma 6, anziché: «disapplicati» si legga: «abrogati».

A pagina 91, nell'articolo 16, comma 2, lettera c), capoverso, prima riga, e a pagina 92, seconda riga, anziché: «Ministero delle finanze» si legga: «Ministero dell'economia e delle finanze».

A pagina 106, nell'articolo 29, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;».

Nella Tabella E allegata, a pagina 169, si intendano soppresse, in entrambe le voci, le parole: «L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla Tabella E».

Nella Tabella F allegata, a pagina 182, al n. 8, voce: «Legge n. 662 del 1996», le lettere: «PPPP» si intendano sostituite con le parole: «Articolo 2, comma 63, lettera b): edilizia residenziale».

Nell'Allegato n. 4, a pagina 255, in entrambe le voci si intendano soppresse le parole: «L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla Tabella E».

L'Allegato n. 7, alle pagine da 319 a 322, si intenda sostituito dal seguente:

Allegato n. 7

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare (in euro, in milioni di euro)				Fabbisogno settore statale				Indebitamento netto P.A.				Camera	Senato
			2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004		
		A) ENTRATE CORRENTI	2.324	2.318	-322	2.419	409	-9	2.207	668	144					
		Interventi in materia di entrate	1.534	-993	-1.489	1.534	-853	-1.489	1.431	-1.130	-1.655					
2		Delezioni carichi familiari	-1.085	-1.841	-1.601	-1.085	-1.841	-1.601	-1.085	-1.841	-1.601					
		Delezioni carichi familiari (Add. Reg. IRPEF)	0	0	0	0	0	0	0	0	-44					
		Modifica aliquote Irpef	831	581	-183	831	581	-183	831	581	-183					
3		Rivalutazione beni di impresa:														
		Imposte sostitutive	374	14	15	374	14	15	374	14	15					
		IRPEF - IRPEG	0	-19	-142	0	-19	-142	0	-19	-142					
		IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4		Rideterminazione valore acquisto partecipazioni non negoziate	1.906	856	679	1.906	856	679	1.906	856	679					
5		Rideterminazione valore terreni edificabili (imp. sostitutive)	154	-19	-17	154	-19	-17	154	-19	-17					
6	1	Suppressione IRVM	-256	0	0	-256	0	0	-256	0	0					
7		Proroga incentivi fiscali:														
		Proroga IRPEF 36% ristrutturazioni	-36	-357	-253	-36	-357	-253	-36	-357	-253					
2		Proroga IRPEF 38% acquisto imm. ristrutturati	-1	-10	-6	-1	-10	-6	-1	-10	-6					
3		Proroga IVA 10%	-240	0	0	-240	0	0	-240	0	0					
4		Delezione 10% IVA acquisti auto e deduzione imp. Cir.	-113	7	10	-113	7	10	-113	7	10					
8		Suppressione imposta fucina di esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	-103					
0039		Interventi in materia di lavoro	0	0	0	0	0	0	0	0	-849					
29	1	Riduzione costo del lavoro (maternità ed autorisparmio)	0	0	0	0	0	0	0	0	-620					
		Riduzione costo del lavoro (INAIL e CIA)	0	0	0	0	0	0	0	0	-174					
30		Sgravi contributivi nuovi assunti	0	0	0	0	0	0	0	0	-155					
		Altri interventi	0	0	0	86	171	312	98	171	312					
34		Beni mobili sequestrati e confiscati	0	0	0	77	129	232	77	129	232					
22		Servizi beni culturali	0	0	0	18	42	80	18	42	80					
		Effetti indotti	789	1.220	1.176	789	1.220	1.176	789	1.220	1.176					
		IRPEF - IRPEG	789	1.220	1.176	789	1.220	1.176	789	1.220	1.176					
29	1	Riduzione costo del lavoro (maternità ed autorisparmio)	171	127	130	171	127	130	171	127	130					
		Riduzione costo del lavoro (INAIL e CIA)	42	42	43	42	42	43	42	42	43					
8		Ritorni contributivi	513	953	953	513	953	953	513	953	953					
		Valorizzazione funzione docente e dirigenza scolastica	27	78	101	27	78	101	27	78	101					
		Accesso forze di polizia e forze armate	58	99	99	58	99	99	58	99	99					
13		Organizzazione scolastica	-20	-79	-149	-20	-79	-149	-20	-79	-149					

Allegato n. 7

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno settore statale		Indebitamento netto P.A.				Camera	Senato	
			2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003			2004
		<i>INP-LIAP</i>											
9		Rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Valorizzazione funzione docente e dirigenza scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Accessorio forze di polizia e forze armate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Organizzazione scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>IRAP</i>											
9		Rinnovi contrattuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Valorizzazione funzione docente e dirigenza scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Accessorio forze di polizia e forze armate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Organizzazione scolastica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B) ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		TOTALE ENTRATE	2.324	2.38	-322	2.419	409	-9	2.207	668	144		

(N.B. I rinnovi contrattuali sono al netto della indennità di vacanza contrattuale)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.7

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare (importi in milioni di euro)				Fabbisogno settore statale				Indebitamento netto P.A.			
			2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004	2004
		MINORI SPESE CORRENTI	-1.562	-2.434	-2.927	-7.366	-3.085	-5.587	-7.366	-2.227	-3.920	-5.888		
		Oneri di personale	-223	-510	-856	-1.409	-587	-982	-1.409	-587	-982	-1.469		
11		Rordinio organismi collegiali	0	0	0	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26		
12	1	Divieto nuove assunzioni	0	0	0	-187	-313	-288	-187	-313	-288	-26		
	2	Programmazione assunzioni	0	0	0	0	-53	-160	0	-53	-160	-53		
13	1-8	Organizzazione scolastica	-95	-381	-727	-66	-381	-727	-66	-381	-727	-381		
	7-8	Commissioni d'esame	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129	-129		
14	1	Riduzioni retribuzioni ministri, ecc.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Personale universitario	0	0	0	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80		
	3	Divieto esonazione giudicai	0	0	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30		
		Spese delle Amministrazioni pubbliche	-111	-224	-339	-1.198	-2.221	-3.305	-1.198	-2.221	-3.305	-3.305		
15	1-7	Patto di stabilità interno province e comuni	-111	-224	-339	-1.136	-2.117	-3.202	-1.136	-2.117	-3.202	-3.202		
16	2	Comperfezione IRPEF comuni (Rd. Trasf. EELL cap. n.1.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34		Beni mobili sequestrati e confiscati	0	0	0	-52	-103	-103	-52	-103	-103	-103		
35	7	Interventi settore sanitario	0	0	0	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10		
		Patto di stabilità interno Enti pubblici	-20	-20	-20	-462	-716	-971	-462	-716	-971	-971		
18-21		Rifondino di enti pb - Efficienza P.A. - Continenza spese	-20	-20	-20	-362	-516	-671	-362	-516	-671	-671		
23		Scissione proprietà e gestione reti servizi pb locali	0	0	0	-100	-200	-300	-100	-200	-300	-300		
		Effetti Indotti	-1.207	-1.680	-1.712	-689	-1.648	-1.680	-689	-1.648	-1.680	-1.680		
25		Gestioni previdenziali - adeguamento pensioni	-715	-715	-715	0	0	0	0	0	0	0		
9		Apporto INPDAP	-391	-766	-792	-680	-1.309	-1.335	-680	-1.309	-1.335	-1.335		
9		IRAP	-101	-199	-205	-179	-339	-366	-179	-339	-366	-366		
		MAGGIORI SPESE CORRENTI	6.101	7.986	9.258	6.242	9.236	9.527	6.242	9.236	9.527	9.527		
		Oneri per il personale	1.838	3.333	3.341	2.964	5.005	5.715	2.964	5.005	5.715	5.715		
8	1-2	Rinnovi contrattuali	1.241	2.356	2.356	2.547	4.729	4.729	2.547	4.729	4.729	4.729		
	3	Valorizzazione funzione docente e dirigenza scolastica	179	382	491	129	382	491	129	382	491	491		

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato n.7

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare				Fabbricazione settore statale				Indebitamento netto P.A.				Camera	Senato
			2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004		
4		Accessorio forze di polizia e forze armate	74	492	492	272	492	492	492	272	492	272	492	492		
5		Camera diplomatica e prefettura	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14		
		<i>Previdenze sociali</i>	2.084	2.084	2.084	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169		
25		Gestione previdenziali - adeguamento pensioni	715	715	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26		Maggiore spesa pensioni soggetti disabili	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169	2.169		
		<i>Settore Sanitario</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<i>Gestione credito pubblico</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28		Finanza Enti territoriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<i>Interventi in materia di lavoro</i>	1.311	1.486	1.513	849	1.127	1.151	1.151	0	0	0	0	0		
29	1	Riduzione costo del lavoro (maternità ed autotrasporto)	620	639	658	620	639	658	620	639	658	620	639	658		
	2	Riduzione costo del lavoro (INAIL e CIA)	536	540	545	174	178	183	174	178	183	174	178	183		
30		Nuovi assunti	155	310	310	155	310	310	155	310	310	155	310	310		
		<i>Altri interventi</i>	219	232	245	132	176	219	132	176	219	132	176	219		
19	3	Trasferimenti comune di Roma	103	103	103	26	52	77	26	52	77	26	52	77		
6		Suppressione imposta su insegne	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103		
34		Beni mobili espropriati e confiscati	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
35	5	Fritt Venezia Giulia	0	13	28	0	13	28	0	13	28	0	13	28		
		<i>Effetti indotti</i>	28	158	272	28	158	272	28	158	272	28	158	272		
13		Organizzazione scolastica	23	91	173	23	91	173	23	91	173	23	91	173		
		<i>Apporto INPDAP</i>	23	91	173	23	91	173	23	91	173	23	91	173		
		<i>IRAP</i>	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
7		Organizzazione scolastica	6	23	45	6	23	45	6	23	45	6	23	45		
2		Deluzioni carichi familiari (Add. Reg. IRPEF)	0	44	44	0	44	44	0	44	44	0	44	44		
3		Rivalutazione beni di impresa	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10		
		MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE	90	222	315	52	181	310	52	181	310	52	181	310		
37		Limiti di impegno	90	222	315	62	181	310	62	181	310	62	181	310		
		MINORI SPESE CONTO CAPITALE	0	0	0	-100	-300	-500	-100	-300	-500	-100	-300	-500		
33		Finanziamento grandi opere	0	0	0	-100	-300	-500	-100	-300	-500	-100	-300	-500		
		TOTALE	4.630	5.784	5.644	3.099	3.549	1.971	2.856	3.809	2.124	2.856	3.809	2.124		

*Nella relazione tecnica, a pagina 367, alla fine del paragrafo:
«Comma 2» si intendano inseriti i seguenti periodi:*

- " Tale misura si colloca come la prosecuzione di quella già prevista dalla legge 388/2000 art. 51, comma 1, lettera a), incrementando la riduzione di personale dallo 0,5% all'1% per gli anni 2003 e 2004.
- In ogni caso è necessario che la disposizione entri in vigore nel 2002 al fine di consentire un necessario adeguamento della programmazione delle assunzioni per le Amministrazioni interessate. "

Nella relazione tecnica, il testo di pagina 372 si intenda sostituito dal seguente:

- " Di tali economie le somme di 129,12 milioni di euro per l'anno 2002, di 382,18 milioni di euro per l'anno 2003 e di 490,64 milioni di euro per l'anno 2004, sono destinate ad incrementare le risorse contrattuali. Per gli anni 2003 e 2004, le economie sopra indicate, fatta eccezione per la quota parte di 129,12 milioni di euro derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 8, si renderanno disponibili alla verifica della loro realizzazione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9 comma 3. "

Nella relazione tecnica, alla pagina 382, dopo il paragrafo: «Art. 22» si intendano aggiunti i seguenti:

" ARTICOLO 23

L'articolo detta nuove norme per la gestione dei servizi pubblici locali. Il cardine della nuova normativa è la scissione tra la proprietà della rete e la gestione dei relativi servizi di produzione (gas, elettricità, acqua). L'obiettivo è quello di una effettiva liberalizzazione del settore al fine di consentire vantaggi per il consumatore, derivanti da una riduzione dei prezzi di vendita e, più in generale, da una maggiore efficienza. L'ente locale, dal canto suo, dovrebbe vedere aumentati i propri introiti, sia a causa della collocazione sul mercato delle quote di aziende possedute, che in conseguenza delle tariffe che saranno applicate nei confronti dei soggetti utilizzatori della rete.

La nuova normativa innova, quindi, profondamente rispetto alle attuali disposizioni, tutte centrate sul primato di un rapporto concessorio esclusivo - quello che lega l'ente locale con l'esercente il pubblico servizio - che impedisce ogni elemento di concorrenza e di competizione e rende, di conseguenza, necessario un controllo pubblico di tipo maggioritario.

Il presupposto per lo sviluppo di un diverso modello di relazioni economiche è dato dal controllo della rete, che resta, seppure in forme diverse, in mani pubbliche. Questo controllo è necessario per garantire una *par condicio* tra i diversi concorrenti produttori del servizio e per soddisfare le esigenze di programmazione delle autonomie locali. Il sistema è, tuttavia, flessibile, dal momento che consente forme di aggregazione più varie ed il ricorso a modelli organizzativi anch'essi variegati.

I singoli commi dell'articolato disciplinano i diversi elementi costitutivi del nuovo modello considerato.

Dalla norma in questione derivano effetti finanziari migliorativi del fabbisogno del settore statale e dell'indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni valutabili prudenzialmente per gli anni 2002, 2003 e 2004 rispettivamente in 100, 200 e 300 milioni di euro; per effetto degli introiti derivanti dalle concessioni e dai risparmi di spesa connessi all'affidamento in gestione dei servizi.

Articolo 24
(Organici del personale)

Le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 23 comportano, tra l'altro, minori esigenze di personale per le pubbliche amministrazioni.
Pertanto l'articolo 24 prevede che le amministrazioni provvederanno alla rideterminazione delle dotazioni organiche con conseguente collocamento in mobilità del personale in eccedenza.
Da tale disposizione discendono economie quantificabili solamente a consuntivo. "

Nella relazione tecnica, alla pagina 387, alla lettera a), dopo le parole: «legge 23 dicembre 1999, n. 488» inserire le seguenti: «, successivamente confluito nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 relativo al Testo unico per la tutela e il sostegno della maternità e paternità (articolo 78, comma 1 e articoli 82 e 83):»

Nella relazione tecnica, alla pagina 389, dopo il paragrafo: «Articolo 30» si intendano aggiunti i seguenti:

" **ARTICOLO 32**

(Fondo Investimenti)

Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti, la norma prevede l'istituzione, in ciascun stato di previsione e per comparto omogeneo di spesa, di un fondo per gli investimenti, al quale confluiscono le nuove autorizzazioni di spesa, nonché le disponibilità di bilancio individuate con decreto ministeriale. Il Fondo, o i fondi, verranno rifinanziati globalmente con la tabella D della prossima legge finanziaria.

ARTICOLO 33

L'articolo detta norme per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture. Consente, a tal fine, alla Cassa depositi e prestiti, anche in deroga alle attuali disposizioni, di intervenire nel finanziamento di tutte le relative fasi. Onde consentire la provvista di adeguati mezzi finanziari, viene concesso alla Cassa la facoltà di collocare, per il tramite di Poste italiane SpA, specifici prodotti finanziari sia sul mercato interno che su quello internazionale. La Cassa, inoltre, potrà richiedere la collaborazione e compartecipazione di altre istituzioni finanziarie. Lo scopo evidente dell'articolato è quello di contribuire a mobilitare le risorse necessarie per la realizzazione dei grandi progetti di infrastrutture, al fine di costituire quel volano che è necessario per sostenere l'economia nazionale.

Tale norma comporta risparmi per il settore pubblico, in quanto convoglia risorse private verso investimenti che avrebbero altrimenti richiesto un intervento totale o parziale a carico dello Stato. Tenuto conto dei tempi tecnici di attivazione delle relative procedure, può prudenzialmente stimarsi un risparmio non inferiore ai 100 milioni di euro per il primo anno, 300 milioni di euro per il secondo anno e oltre 500 milioni di euro a decorrere dal 2004. "

Nella relazione tecnica, alla pagina 390, dopo il paragrafo: «Articolo 34» si intenda aggiunto il seguente:

"
ARTICOLO 35

(Interventi vari)

Il comma 1 prevede la soppressione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in base al quale le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, derivanti dai dividendi e dagli utili delle società possedute direttamente dallo Stato, sono riassegnate alla spesa, per una quota pari al 20 per cento. La soppressione della disposizione in questione produce, quindi, potenziali effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato.

I commi 2, 3 e 4 prevedono modifiche normative volte a migliorare la tempestività, l'efficienza e la funzionalità degli interventi previsti dalle rispettive norme legislative, determinando effetti positivi in termini di razionalizzazione della spesa.

Le disposizioni contenute nel comma 5 comportano un maggior onere annuo di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, incrementato di ulteriori 13 milioni di euro annui per ciascun anno successivo, al fine di consentire alla Regione Friuli Venezia Giulia di far fronte al maggior fabbisogno per la spesa sanitaria, stimato in circa 92,9 milioni di euro annui, risultante dall'applicazione, fra l'altro, dell'Accordo in Conferenza Stato - Regioni dell'8 agosto 2001.

Con le risorse aggiuntive la Regione può assumere, già a decorrere dall'anno 2002, per ciascun anno, un mutuo decennale, che al tasso stimato del 6 per cento annuo le consente di disporre di ulteriori 92,9 milioni di euro annui, il cui onere di ammortamento decorre dall'anno successivo.

Le suddette risorse si aggiungono a quelle già previste dall'articolo 101, comma 1, della legge n. 388/2000.

Le disposizioni contenute nel comma 6 prevedono la cessazione dell'applicazione delle riserve erariali. Già a seguito della sospensione dell'esecuzione del Decreto interministeriale (Finanze-Tesoro) del 23 dicembre 1997 operata dalle Corte Costituzionale con ordinanza n. 41 del 5 febbraio 2001, di fatto, le riserve erariali nel territorio della Sicilia disposte con precedenti manovre di finanza pubblica non sono più acquisite al bilancio statale. La norma in esame, oltre a dare certezza nei rapporti finanziari Erario - Sicilia, evita riflessi onerosi per il bilancio statale.

Il comma 7 sopprime un'autorizzazione di spesa dell'importo di oltre 10 milioni di euro, stanziato in conto residui, determinando un'economia di bilancio per l'anno 2002. "

